



Titolo

Corte federale d'appello – reclamo – art. 101, comma 3, CGS – specificità delle censure

Descrizione

Allorché il reclamo non presenti specifiche censure avverso le decisioni del TFN articolate in motivi di illegittimità, ma consiste in una sorta di sintesi dei contenuti esposti nella parte motiva del ricorso ciò rappresenta una specifica violazione della disposizione contenuta nel comma 3 dell'**art. 101** Codice di giustizia sportiva, in base al quale *“il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”*.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 113/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Cavallo

Riferimenti normativi

art. 101, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 113 CFA del 17 giugno 2021 (sig. Giuseppe D'Agostino-sig. Camillo Agnano-F.C. Casertana srl-Procura Federale)